

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. 22

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 603 del 1° marzo 1985 e recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26.

(BUR n. 34 del 30 aprile 1985)

(Legge da considerarsi abrogata in quanto modificativa di leggi regionali successivamente abrogate dall'art. 13 della L.R. 13/2002)

Articolo unico

1. Alla fine del II comma dell'art. 7 della legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 603 del 1° marzo 1985 e recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26" sono aggiunte le seguenti parole: "esclusa comunque la qualifica di dirigente".